

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5795 del 30/10/2017
Oggetto	OGGETTO: RINNOVO DI Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale AD USO IRRIGUO COMUNE: SALA BOLOGNESE(BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMOGGIA TITOLARE: BRANCHINI DANIELE CODICE PRATICA N. BO08A0191/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5959 del 26/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO

COMUNE: SALA BOLOGNESE (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMOGGIA

TITOLARE: BRANCHINI DANIELE

CODICE PRATICA N. BO08A0191/16RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (L.R.) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G.R.) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con

Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti Norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (R.D.) 25 luglio 1904, n. 523;

- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 238/1999;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n.40 del 21/12/2005;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno, che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006;
- le D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'Art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 41 del 20 novembre 2001, (R.R. 41/2001), come confermato dalla L.R. n. 6/2004;
- la L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- il R.R. n. 4/2005 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la D.G.R. n. 2102/2013 e la D.G.R. n. 787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'Art. 21 del R.R. 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli Artt. 152 e 153 della L.R. n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con D.G.R. n. 1225 del 27/06/2001, con D.G.R. n. 609 del 15/04/2002, con D.G.R. n. 1325 del 07/07/2003, con D.G.R. n. 1274 del 01/08/2005, con D.G.R. n. 2242 del 29/12/2005, con

D.G.R. n. 1994 del 29/12/2006, con D.G.R. n. 2326 del 22/12/2008, con D.G.R. n.1985 del 27/12/2011, con D.G.R. n. 65 del 02/02/2015 e con D.G.R. n. 1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'Art.154 della L.R. n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'Art.8 della L.R. n.2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.BO.2016.10482 del 09/06/2016 pratica n. BO08A0191/16RN01, con la quale il Sig. **BRANCHINI DANIELE**, C.F. BRNDNL64L04H678V, residente in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - in Via Puglia n.2/B, ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Samoggia in località Barabana nel Comune di Sala Bolognese (BO) rilasciata con determinazione n. 51 del 05.01.2012 ed in scadenza al 31/12/2015, estendendo il periodo di prelievo da maggio ad agosto a parità di consumi complessivi (pratica BO08A0191);

considerato che la concessione da rinnovarsi è stata rilasciata per uso irriguo tramite un prelievo con una portata massima di 3 l/s per complessivi 3200 metri cubi/anno (mc/a), da effettuare da giugno a luglio, nel punto antistante il terreno distinto nel NCT al foglio n.4, mappale n.13, del comune di Sala Bolognese (BO) nel punto di coordinate UTM RER X: 678882 ed Y: 948586;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione senza varianti sostanziali ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

considerato che, il prelievo avviene nel corpo idrico del torrente Samoggia, nel tratto individuato dal codice 061500000000 7.3 ER , con stato ecologico "scarso", non in condizioni di stress quantitativo, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015; in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle

derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione sul corpo idrico oggetto di prelievo è lieve, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'allegato D della D.G.R. 2067/2015;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 88,00;
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2012-2016, per un importo complessivo pari ad € 39,9;
- del canone di concessione 2017 pari a € 12,80;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 198,35

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con variante non sostanziale della concessione richiesta (estensione del periodo di prelievo da maggio ad agosto), alle condizioni indicate nel disciplinare allegato alla precedente concessione (determinazione n. 51 del 10.05.2012);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta individuale **BRANCHINI DANIELE**, C.F. BRNDNL64L04H678V, residente in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - in Via Puglia n.2/B, il rinnovo, senza varianti sostanziali, della concessione rilasciata con Determina n. 51 del 05.01.2012, alla derivazione di acque pubbliche superficiali dal torrente Samoggia, in località

Barabana, nel punto antistante il terreno distinto nel NCT al foglio n.4, mappale n.13, del comune di Sala Bolognese (BO) nel punto di coordinate UTM RER X: 678882 ed Y: 948586, alle seguenti condizioni:

- a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 3 l/s, con un tubo di pescaggio del diametro di 120 mm, fino ad un volume massimo annuale di 3200 mc/anno, ad uso irriguo e dovrà essere esercitato nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;
- b) la risorsa derivata è utilizzata per irrigare un terreno della superficie totale di 2 ha coltivato a patate, cipolle e orticole, mediante un sistema di distribuzione dell'acqua del tipo a pioggia;
- c) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- d) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2026, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014.
- e) L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle

disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le **prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione** sono contenute nel **disciplinare** di concessione già approvato nella precedente Determina di concessione n. 51 del 05.01.2012 con le seguenti modifiche:

- la derivazione può essere esercitata nel periodo da maggio a agosto di ogni anno, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;

- la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di **200 l/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

3) di stabilire che il **canone dell'anno 2017** per l'uso concesso, calcolato applicando l'Art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere Regionali citate in premessa e dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 12,80 **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore della Regione Emilia-Romagna, sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412";

4) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un importo aggiuntivo di **€ 198,35**, versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" o sul c/c postale n. 00367409;

5) di stabilire che il Concessionario è tenuto a trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'Art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli Artt. 143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.